



Bruxelles, 14 settembre 2023
(OR. en)

12850/23

LIMITE

SCHENGEN 44
COMIX 401
SCH-EVAL 190
ENV 971

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10689/23 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3; 12544/23 + ADD 1
Oggetto:	Richiesta dell'Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice ("AECCSC") di riesame interno ai sensi del titolo IV del regolamento di Aarhus - Progetto di risposta alla richiesta di riesame interno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus, in merito all'esito della sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 dicembre e, in particolare, alla presunta non adozione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell' <i>acquis</i> di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania.

Si allega per le delegazioni il progetto di risposta alla richiesta in oggetto.

Risposta del Consiglio alla richiesta di riesame interno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus, in merito all'esito della sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 dicembre e, in particolare, alla presunta non adozione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

La presente risposta illustra la decisione del Consiglio in merito alla richiesta presentata il 17 maggio 2023 dall'Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice (Associazione per l'energia pulita e la lotta ai cambiamenti climatici, in appresso "AECCSC"), rappresentata dalla società di diritto civile STOICA & Asociații, riguardante *"il riesame interno della decisione adottata nella sessione del Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 di non adottare il progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania"* ("richiesta").

Nella risposta il Consiglio spiega perché, dopo un attento esame delle argomentazioni avanzate, ritiene che la domanda di riesame sia irricevibile. La presente risposta, suddivisa in tre parti, affronterà soltanto la questione dell'irricevibilità.

1. Contesto

Le condizioni per la partecipazione della Bulgaria e della Romania all'*acquis* di Schengen sono stabilite all'articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005¹ ("atto di adesione").

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione prevede che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea ("protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e in Romania dalla data di adesione.

L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005 stabilisce che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo atto si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione in tali Stati membri.

L'articolo 4, paragrafo 2, precisa che il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al detto paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni.

Tale decisione consentirà la soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Bulgaria e la Romania e farà sì che l'elenco delle restanti disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 che sono indissolubilmente legate alla soppressione dei controlli alle frontiere interne siano applicabili alla Bulgaria e alla Romania tra di loro e nelle loro relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen nonché con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera.

Visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, un progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e in Romania ("progetto di decisione del Consiglio") è stato esaminato e sottoposto a votazione nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 dicembre 2022. Il progetto di decisione del Consiglio non ha ricevuto il sostegno unanime richiesto dall'atto di adesione in sede di Consiglio. Pertanto, il progetto di decisione del Consiglio non ha potuto essere adottato dal Consiglio.

I negoziati sulla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania proseguono in sede di Consiglio al fine di raggiungere l'unanimità richiesta dall'atto di adesione per l'adozione di una decisione relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e in Romania.

2. Esame della richiesta

Nella domanda presentata il 17 maggio 2023, l'AECCSC ha chiesto al Consiglio di "*riesaminare la decisione adottata nella sessione del Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 al fine di garantirne la conformità al diritto ambientale*" (punto 86 della richiesta), sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale² ("regolamento di Aarhus").

Alla luce di quanto segue, il Consiglio ritiene che la richiesta sia irricevibile sotto vari aspetti: i) l'oggetto della richiesta di riesame presentata dall'AECCSC non è né un "atto amministrativo" né una "omissione amministrativa" ai sensi del regolamento di Aarhus; ii) l'AECCSC non ha presentato la richiesta di riesame entro i termini previsti dall'articolo 10 del regolamento di Aarhus; iii) l'AECCSC non soddisfa i criteri per presentare una richiesta di riesame interno a norma dell'articolo 11 del regolamento di Aarhus.

i) La non adozione del progetto di decisione relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania nella sessione del Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 non può essere considerata un "atto amministrativo" o una "omissione amministrativa" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006

² [EUR-Lex - 32006R1367 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\).](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/entry.do?uri=EUR-Lex%3A32006R1367-IT)

- a. *La non adozione del progetto di decisione del Consiglio non può essere considerata un "atto amministrativo" ai sensi del regolamento di Aarhus*

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006, per "atto amministrativo" si intende *qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).*

Nella richiesta si fa riferimento alla "decisione del Consiglio di non adottare il progetto di decisione" (punto 20, sottolineatura aggiunta) e alla "decisione del Consiglio di respingere l'adozione del progetto di decisione mediante votazione" (punto 24, sottolineatura aggiunta).

Conformemente alla giurisprudenza della CGUE, l'interpretazione della nozione di "atto amministrativo" ai sensi del regolamento di Aarhus deve avvenire alla luce della definizione di un atto soggetto a controllo giurisdizionale ai fini dell'articolo 263 TFUE³.

Il Consiglio non contesta la valutazione presentata, secondo cui la decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e in Romania non è un atto legislativo.

Il Consiglio ritiene che il voto da esso espresso conformemente alla regola di voto stabilita nell'atto di adesione sia lo strumento giuridico che porta all'adozione o alla non adozione del progetto di decisione del Consiglio. Tuttavia, alla luce della definizione di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006, il Consiglio ritiene che il fatto di non aver potuto raggiungere l'unanimità richiesta dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione per adottare la decisione non sia un "atto amministrativo" ai sensi del regolamento di Aarhus.

³ Sentenza del Tribunale, *ClientEarth/Banca europea per gli investimenti*, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, confermata dalle cause riunite C-212/21 P e C-223/21 P, *BEI/ClientEarth*, ECLI:EU:C:2023:546.

Inoltre, la nozione di "effetti giuridici ed esterni" di un atto amministrativo deve essere interpretata anche alla luce della nozione di atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Ciò significa che tale nozione deve essere interpretata conformemente alla nozione di atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, di cui all'articolo 263, primo comma, TFUE, la quale esclude, in via di principio, gli atti che producono effetti soltanto nella sfera interna dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione che ne è l'autore, senza creare alcun diritto o obbligo nei confronti dei terzi.

Inoltre, il Consiglio sottolinea di non aver deliberato su una proposta volta a "respingere" il progetto di decisione, né di aver adottato una decisione volta a "respingere" l'adozione; la non adozione è semplicemente il risultato della mancanza di unanimità in sede di Consiglio. Una siffatta "*decisione di respingere l'adozione*" (punto 24 della richiesta) non sussiste e il Consiglio non ha mai preso posizione al riguardo.

La non adozione del progetto di decisione del Consiglio in questione è stata il risultato del mancato raggiungimento dell'unanimità richiesta per tale adozione durante la votazione in sede di Consiglio dell'8 e 9 dicembre 2022. Il mancato raggiungimento dell'unanimità richiesta indica semplicemente che non è stata adottata alcuna decisione.

A seguito di tale votazione, il Consiglio non ha adottato alcuna misura o decisione impugnabile a norma dell'articolo 263 TFUE e, pertanto, da sottoporre a riesame ai sensi del regolamento di Aarhus.

Analogamente, la dichiarazione di voto fornita dal Consiglio secondo cui la votazione non ha portato all'unanimità richiesta per l'adozione della decisione **non può essere considerata un atto impugnabile o che può essere sottoposto a riesame ai sensi del regolamento di Aarhus, in quanto si limita a riprodurre i voti espressi dai membri del Consiglio e l'esito di tale votazione.**

Il voto del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 dicembre 2022 **non ha concluso il processo che porta alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania** e può essere nuovamente sottoposto a votazione in sede di Consiglio. I negoziati sulla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania proseguono in sede di Consiglio al fine di raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione di una decisione relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in tali due Stati membri.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ritiene irricevibile la richiesta, in quanto né la non adozione del progetto di decisione del Consiglio né la dichiarazione rilasciata dall'SGC che constata la mancanza di unanimità a seguito della votazione hanno valore di "atto amministrativo" ai sensi del regolamento di Aarhus.

- b. *La non adozione della decisione del Consiglio non può essere considerata una "omissione amministrativa" ai sensi del regolamento di Aarhus*

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1367/2006, per "omissione amministrativa" si intende *la mancata adozione da parte di un'istituzione o di un organo dell'Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).*

In primo luogo, il Consiglio sottolinea che l'atto di adesione non contiene alcuna disposizione che fissi un termine per l'adozione della decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e in Romania.

Nelle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2011⁴, approvate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione, il Consiglio ha concluso che la Bulgaria e la Romania soddisfacevano i necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* di Schengen. Tuttavia, ai sensi del medesimo articolo 4, paragrafo 2, ciò era considerato solo una fase provvisoria della procedura di piena attuazione, che deve essere confermata da un atto giuridicamente vincolante adottato all'unanimità.

In secondo luogo, il Consiglio rileva che, pur essendo tenuto a inserire nell'ordine del giorno delle sue sessioni le proposte che gli sono sottoposte conformemente al suo regolamento interno, tale inserimento non obbliga in alcun modo il Consiglio ad adottare le proposte in questione. I membri del Consiglio hanno il diritto sovrano di esprimere la propria posizione a nome del rispettivo Stato membro mediante la votazione sui progetti di atti giuridici che saranno adottati dal Consiglio.

Il Consiglio ritiene pertanto irricevibile la richiesta, in quanto la non adozione del progetto di decisione del Consiglio non costituisce una "omissione amministrativa" ai sensi del regolamento di Aarhus.

⁴ Cfr. il doc. ST 9167/4/11 per la Bulgaria e il doc. ST 9166/4/11 per la Romania.

- c. *In ogni caso, il Consiglio sostiene che la non adozione della decisione non viola in alcun modo il diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di Aarhus.*

L'obiettivo del regolamento di Aarhus è enunciato all'articolo 1, paragrafo 1, nei seguenti termini:

"L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di seguito denominata "convenzione di Aarhus", stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi dell'Unione, e a tal fine: (...)

*d) prevede l'accesso alla giustizia **in materia ambientale** a livello dell'Unione alle condizioni stabilite dal presente regolamento" (sottolineatura aggiunta).*

In tale contesto, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di Aarhus fornisce una definizione di "diritto ambientale" inteso come:

"la normativa dell'Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale, stabiliti nel TFUE: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale".

Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta che l'obiettivo del regolamento di Aarhus è quello di fornire ai cittadini l'accesso alla giustizia per verificare se determinati atti — o la loro omissione — violino disposizioni del diritto dell'Unione volte a tutelare l'ambiente.

Per questo motivo i membri del pubblico hanno il diritto di presentare una richiesta di riesame solo se soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 del regolamento di Aarhus.

Come sarà ulteriormente esposto in appresso, il diritto di presentare una richiesta di riesame è limitato ai soggetti aventi un interesse giuridico nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente, come le ONG, i singoli individui che hanno subito una violazione dei loro diritti o i membri del pubblico in grado di dimostrare l'esistenza di un interesse pubblico nella salvaguardia, nella tutela e nel miglioramento della qualità dell'ambiente, a condizione che rispettino le condizioni quantitative stabilite dalla legislazione, il che garantisce che le domande siano presentate da un campione sufficientemente rappresentativo di un interesse pubblico.

Questa limitazione dell'ambito di applicazione personale del diritto di presentare una richiesta di riesame è coerente con l'obiettivo del regolamento di Aarhus di garantire che il riesame dell'atto o dell'omissione sia specificamente limitato al settore ambientale, alla luce della convenzione di Aarhus della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus"), che non prevede una "*actio popularis*".

Nella richiesta (punti da 39 a 42) l'AECCSC fa riferimento agli effetti negativi sull'ambiente connessi all'applicazione incompleta dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania.

Il Consiglio ritiene che qualsiasi atto dell'Unione in qualsiasi settore potrebbe avere un'impronta ambientale. Reputa che una visione così ampia dei potenziali effetti sull'ambiente derivanti dalla non adozione del progetto di decisione del Consiglio in sede di Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 equivarrebbe a estrapolare la lettera e lo spirito della procedura di riesame interno di cui all'articolo 10 del regolamento di Aarhus, qualora tali atti possano essergli sottoposti con il pretesto che violano il diritto ambientale.

Il progetto di decisione del Consiglio sottoposto a votazione riguarda la piena applicazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione e non è in alcun modo collegato ad alcuna disposizione relativa al diritto ambientale ai sensi del regolamento di Aarhus. Non esiste un nesso diretto tra la mancata piena attuazione dell'*acquis* di Schengen alla Bulgaria e alla Romania e le presunte conseguenze sull'ambiente.

Il Consiglio ritiene pertanto irricevibile la richiesta, in quanto la non adozione del progetto di decisione del Consiglio non può costituire una violazione del diritto ambientale ai sensi del regolamento di Aarhus.

ii) La richiesta non è stata formulata entro il termine stabilito all'articolo 10 del regolamento di Aarhus

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 recita: "*Tali richieste [di riesame interno] sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.*"

In via preliminare, il Consiglio ricorda che la non adozione del progetto di decisione del Consiglio in occasione del Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 non costituisce un "atto amministrativo" o una "omissione amministrativa" ai sensi del regolamento di Aarhus. Pertanto, la richiesta è già irricevibile per questo motivo. Per completezza, il Consiglio ritiene che la richiesta sia irricevibile anche a causa del mancato rispetto del termine di cui all'articolo 10 del regolamento di Aarhus.

In primo luogo, il Consiglio osserva che l'AECCSC sostiene di "*essere venuto a conoscenza della decisione del Consiglio di non adottare il progetto di decisione il 22 marzo 2023*" (punto 20 della richiesta). In realtà, la data del 22 marzo 2023 corrisponde alla data in cui il Consiglio, a seguito di una richiesta di accesso a un documento basato sul regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁵ — che costituisce una procedura molto specifica del tutto indipendente da qualsiasi effetto giuridico asseritamente derivante dalla non adozione della decisione —, ha trasmesso all'AECCSC una copia dell'addendum al processo verbale della sessione del Consiglio⁶, in risposta alla sua richiesta.

L'accesso ai documenti richiesti costituisce pertanto una procedura completamente distinta, con la quale il Consiglio ha ottemperato all'obbligo che gli incombe in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001. Non ha valore in termini di pubblicazione o notifica ai sensi del regolamento di Aarhus.

⁵ [EUR-Lex - 32001R1049 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#), Gazzetta ufficiale L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁶ Doc. 15877/1/22 ADD 1 REV 1.

In secondo luogo, e in linea con la considerazione di cui sopra, il Consiglio non era tenuto a pubblicare o notificare la non adozione del progetto di decisione del Consiglio in occasione del Consiglio GAI dell'8 e 9 dicembre 2022 alla stregua di quanto avrebbe fatto se la decisione fosse stata adottata. Il Consiglio sottolinea che, al termine del Consiglio GAI di cui sopra, i risultati della votazione erano stati resi pubblici. È a partire da tale data che occorre considerare come portata all'attenzione del pubblico la non adozione del progetto di decisione del Consiglio, fermo restando che il risultato della votazione è stato reso pubblico e diffuso tramite comunicato stampa, in aggiunta alla pubblicazione delle conferenze stampa sul sito web del Consiglio il giorno stesso⁷.

Inoltre, l'interpretazione avanzata dall'AECCSC sarebbe contraria allo spirito del regolamento di Aarhus, interpretato alla luce della convenzione di Aarhus, che mira a fornire garanzie di protezione efficaci alla società civile e ai membri del pubblico nell'accesso alla giustizia in materia ambientale entro termini definiti.

In conclusione, il Consiglio ribadisce che, al 9 dicembre 2022, le informazioni sulla non adozione della decisione del Consiglio erano di dominio pubblico ed è quindi del parere che, se in tale data fosse stato adottato un atto, *quod non*, il termine di cui all'articolo 10 sarebbe iniziato a decorrere da tale data. Di conseguenza, il termine per la richiesta di riesame è scaduto il 3 febbraio 2023. Poiché la richiesta è stata presentata il 17 maggio 2023, il termine prescritto a norma dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus era scaduto.

Anche per questo motivo, la richiesta deve quindi essere dichiarata irricevibile.

⁷ [Conferenza stampa \(Affari interni\) - Parte 2 \(europa.eu\)](#): Conferenza stampa di Vít RAKUŠAN, primo vice primo ministro e ministro dell'Interno della Repubblica ceca, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) dell'8 dicembre 2022 a Bruxelles.
[Conferenza stampa \(Affari interni\) - Parte 3 \(europa.eu\)](#): Conferenza stampa di Ylva JOHANSSON, commissaria europea per gli Affari interni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) dell'8 dicembre 2022 a Bruxelles.
[Consiglio "Giustizia e affari interni" - Consilium \(europa.eu\)](#): pubblicazione sul sito web del Consiglio al termine del Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) dell'8 dicembre 2022 a Bruxelles.

iii) L'AECCSC non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento di Aarhus

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus recita:

"Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:

- a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;*
- b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;*
- c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);*
- d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività. [...]"*

Il Consiglio non mette in dubbio il fatto che l'AECCSC sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro. Tuttavia, ritiene che l'AECCSC non soddisfi i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per i motivi che seguono.

In primo luogo, l'AECCSC non soddisfa il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), ossia che l'organizzazione non governativa debba avere *"come obiettivo primario dichiarato [quello] di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale"*.

L'articolo 4 dello statuto dell'AECCSC ⁸, che figura al capo II e si intitola "Finalità e obiettivi dell'associazione", sottolinea che l'*"associazione mira a sostenere e sviluppare soluzioni e attività tecnologiche innovative nel settore dell'ambiente, dell'energia e delle infrastrutture in Romania/Europa, a promuovere l'innovazione e la cooperazione nonché a fornire competenze nel campo dell'energia pulita, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Inoltre sostiene e promuove tutti gli investimenti pertinenti a livello locale, regionale e nazionale nel rispetto della legislazione ambientale, oltre a elaborare gli studi e le relazioni del caso"*.

⁸ Doc. 10689/23, allegato 2 della richiesta.

Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'AECCSC:

"Gli obiettivi dell'associazione e le principali modalità per conseguirli sono i seguenti:

- a. *promuovere **soluzioni innovative e tecnologie pulite in tutti i settori economici della Romania e dell'Unione europea;***
- b. *aumentare **la competitività e lo sviluppo economico** sulla base della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione;*
- c. *promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse;*
- d. *promuovere una crescita economica sostenibile muovendosi con decisione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e un'industria competitiva;*
- e. *migliorare l'efficienza energetica e sfruttare le risorse energetiche rinnovabili e non convenzionali;*

[...]" (grassetto aggiunto).

Il Consiglio osserva che l'obiettivo primario dell'associazione è puramente economico e commerciale, volto a sostenere iniziative per promuovere nuove fonti di energia più rispettose del diritto ambientale. Come chiaramente indicato nel suo statuto, gli obiettivi dell'associazione si basano sulla crescita, sulla competitività e sugli interessi commerciali di un settore in crescita. Sebbene gli articoli dello statuto abbiano il merito di menzionare obiettivi ambientali, essi sono solo incidentali e secondari. Di conseguenza, non è possibile sostenere che l'associazione abbia "*come obiettivo primario dichiarato [quello] di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale*". Tutti i documenti e gli allegati forniti dall'AECCSC si limitano a dimostrare l'obiettivo di "promuovere nuove fonti di energia" piuttosto che iniziative e attività autentiche volte alla tutela dell'ambiente.

Inoltre, i partenariati sviluppati dall'AECCSC sembrano corroborare la tesi del Consiglio secondo cui l'associazione persegue principalmente obiettivi aventi una dimensione economica e commerciale. L'associazione mostra infatti in modo chiaro la sua vicinanza a un'organizzazione che può essere descritta come una "lobby", ossia la *Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie* (Federazione delle associazioni di società di forniture energetiche, ACUE), che si definisce *"un partner attivo nel dialogo con le autorità e il contesto imprenditoriale, che contribuisce mediante proposte e soluzioni a migliorare la legislazione e a elaborare il quadro ottimale per lo sviluppo e la modernizzazione del settore energetico, anche per quanto concerne le relazioni industriali e le condizioni di lavoro. I membri dell'ACUE rappresentano oltre 22 500 specialisti dell'energia, ossia dipendenti la cui attività si traduce nel comfort di ogni famiglia e impresa in Romania"*⁹.

Il 31 maggio 2023 l'AECCSC ha postato sulla propria pagina Facebook un articolo pubblicato dall'ACUE, accompagnandolo dal seguente messaggio: *"L'AECCSC e l'ACUE stanno attuando, in partenariato, un progetto che mira a educare un ampio pubblico affinché adotti le soluzioni migliori per garantire il comfort energetico ma con un minor consumo di risorse"*¹⁰.

Il piano attuato congiuntamente dalle due organizzazioni è descritto come segue: *"il piano di progetto comprende 10 eventi dedicati ai clienti civili, alle istituzioni pubbliche e a coloro che sono interessati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che possa essere integrata in modo efficiente nelle reti di distribuzione, sostenuti da campagne di informazione incentrate sulla sensibilizzazione agli sprechi energetici e su soluzioni utili per abbattere i consumi senza ridurre il comfort energetico."*¹¹

⁹ [About us - Acue.](#)

¹⁰ Cfr. <https://www.facebook.com/AECCSC/> e https://www.acue.ro/acue-lanseaza-proiectul-eficienta-energetica-pentru-case-cladiri-si-retele-inteligente-cu-finantare-de-la-innovation-norway/?fbclid=IwAR1KmpJfgm0zMysz5iMGnQk9gnL_HPiR8JZGFtin8Sq80bcut-yl49TOdDg_aem_AfaF12r0XNpTpCzp47PPfqXDQdGyDZaf3d47DVFg6JPmNwmQDUUpGnd3Hyg97VqS_V1M, nonché l'allegato B.1.

¹¹ [ACUE lansează proiectul Eficiență energetică pentru case, clădiri și rețele inteligente, cu finanțare de la Innovation Norway - Acue.](#)

Nell'articolo si legge inoltre che *"l'ACUE è una **federazione** rappresentativa dei datori di lavoro nel settore dell'energia elettrica, del petrolio, del gas e dell'estrazione di risorse energetiche, che rappresenta gli interessi di importanti imprese nel campo della produzione, della distribuzione e della fornitura di energia elettrica e gas naturale e dei servizi connessi a tali attività. L'ACUE rappresenta 23 imprese del settore energetico, per un totale di 22 500 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 5,5 miliardi di euro. Il valore totale degli investimenti effettuati dai membri dell'ACUE nel periodo 2018-2022 ammonta a più di 13,5 miliardi di lei"*.

Per quanto riguarda l'AECCSC, l'articolo lo cita in questi termini: *"l'Associazione per l'energia pulita e la lotta ai cambiamenti climatici è un'organizzazione che mira a favorire una transizione regionale intelligente verso un'economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Il partenariato contribuirà a promuovere nuove tecnologie e soluzioni innovative che garantiscano una transizione sostenibile verso un'economia climaticamente neutra e sensibilizzino l'opinione pubblica."*

La maggior parte dei membri dell'ACUE, che figurano sul suo sito web¹², sono società rumene specializzate nel settore energetico ed esclusivamente in gas ed energia elettrica (nello specifico: E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA, ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, CEZ ROMANIA SA, E.ON ROUMANIE SRL, CEZ VANZARE SA, ENGIE ROMANIA SA, ENEL ROUMANIE SRL, GAZ EST SA VASLUI, ENEL ENERGIE SA, ELECTRICA FURNIZARE SA).

In secondo luogo, l'AECCSC non soddisfa il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), ossia che l'organizzazione sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b). Sulla base della richiesta e dei relativi allegati, l'AECCSC sottolinea che le è stata concessa personalità giuridica e che è stata registrata il 26 febbraio 2021 (punto 14 della richiesta). Il Consiglio ha già spiegato che il termine per richiedere il riesame interno era il 3 febbraio 2023. Se avesse agito entro il termine stabilito, l'AECCSC non sarebbe stata in grado di dimostrare che soddisfaceva il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Aarhus, dal momento che a tale data l'organizzazione non era stata costituita da più di due anni.

¹²

[ACUE FSC - Acue.](#)

Inoltre il Consiglio rileva che, sulla base delle informazioni presentate dall'AECCSC, non è possibile stabilire il momento esatto in cui l'organizzazione ha iniziato a essere operativa.

In terzo luogo, l'AECCSC non soddisfa il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), ossia che *"l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività"*. Come indicato sopra, l'obiettivo e le attività dell'AECCSC riguardano la promozione di soluzioni energetiche innovative, rivelando una natura economica e commerciale. Di conseguenza, è evidente che i suoi obiettivi e le sue attività non rientrano nell'oggetto della domanda.

Pertanto, sulla base dei documenti forniti dall'AECCSC e conformemente al regolamento di Aarhus, il Consiglio conclude che l'AECCSC non ha dimostrato di avere come obiettivo primario dichiarato quello di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale, di essere stata costituita da più di due anni e di perseguire attivamente tale obiettivo e che l'oggetto della richiesta di riesame interno rientra negli obiettivi e nelle attività dell'organizzazione.

3. Conclusione

Alla luce di quanto precede, il Consiglio conclude che:

- i) la non adozione della decisione del Consiglio non è né un "atto amministrativo" né una "omissione amministrativa" ai sensi del regolamento di Aarhus;
- ii) la richiesta è stata presentata dopo il termine di cui all'articolo 10 del regolamento di Aarhus;
- iii) l'AECCSC non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento di Aarhus.

Il Consiglio considera la domanda irricevibile.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO
B.1	Screenshot del post sulla pagina Facebook dell'AECCSC contenente l'articolo pubblicato dall'ACUE e accompagnato dal seguente messaggio: <i>"L'AECCSC e l'ACUE stanno attuando, in partenariato, un progetto che mira a educare un ampio pubblico affinché adotti le soluzioni migliori per garantire il comfort energetico ma con un minor consumo di risorse"</i>. Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice Facebook https://www.acue.ro/acue-lanseaza-proiectul-eficienta-energetica-pentru-case-cladiri-si-retele-inteligente-cu-finantare-de-la-innovation-norway/?fbclid=IwAR1Kmpjfgm0zMysz5iMGnQk9gnL_HPiR8JZGFtin8Sq80bcut-yl49TOdDg_aem_AfaF12r0XNpTpCzp47PPfqXDQdGyDZaf3d47DVFg6JPmNwmQDUUpGnd3Hyg97VqS_V1M	Pagina 14, nota 10